



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Servizio Mercati

ORDINANZA SINDACALE

N. 31 del 15/09/2017

Oggetto: Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della vendita in bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, per il consumo di bibite alcoliche e non, in occasione della Festa dei Gigli 2017 del quartiere Barra e zone limitrofe in un raggio di metri 500 nei giorni 21, 22, 23, 24, e 25 settembre 2017.

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e agli operatori del commercio itinerante presenti in zona fino ad una distanza di 500 mt dalle zone di seguito indicate, di vendere per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e non, in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, o lattine, a decorrere da tre ore prima l'inizio dell'evento e sino ad un'ora dopo il termine dell'evento. La somministrazione e la vendita devono avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.
2. E' altresì vietato il consumo nelle suddette zone, di bevande in contenitori di vetro e lattine su aree pubbliche non legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.
3. Le date, i luoghi e gli orari ove vige la presente ordinanza sono i seguenti e il divieto ha inizio tre ore prima dell'inizio dell'evento e termina un'ora dopo la fine dell'evento, i cui orari sono di seguito indicati:

Quartiere Barra – Evento "Festa dei Gigli 2017"

- 21 settembre 2017
- dalle ore 16:00 alle ore 24:00;
- 22 settembre 2017
- dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
- 23 settembre 2017
- dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
- 24 settembre 2017
- dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
- 25 settembre 2017
- dalle ore 00:00 alle ore 02:00

4. I trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..
5. I trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 50,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da

Il Vice Sindaco
Raffaele del Giudice